

# La fiscalità italiana delle successioni di patrimoni in moneta virtuale

Il legislatore italiano sembra trascurare le difficoltà attuali nell'applicazione di una legislazione civilistica e fiscale non adatta, anche nell'ottica transnazionale, ai movimenti generazionali di criptovalute



**Maurizio Di Salvo**

Avvocato e Dottore Commercialista,  
LL.M. International Taxation (Vienna), TEP  
Andersen Italia – Milano



**Pier Giorgio Brugnara**

Andersen Italia – Milano

La recente massiccia diffusione dei bitcoin quali mezzi di pagamento, e il conseguente aumento di valore sul mercato delle criptovalute, pongono la necessità – in uno con le espresse esigenze di maggiore omogeneizzazione della legislazione tributaria a livello internazionale, voluta dall'OCSE con il documento "Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues" del dicembre 2020 – di un non differibile adattamento della legislazione italiana ai fenomeni di trasmissione generazione di patrimoni composti, in via prevalente o esclusiva, da criptovalute. Gli attuali istituti civilistici e le attuali normative fiscali, infatti, sembrano inadatti alle esigenze di sicurezza dei fruitori di moneta digitale e potenzialmente a rischio di incremento dei fenomeni evasivi, tanto più che il costante e inarrestabile incremento del numero di soggetti che si spostano da un Paese all'altro, con un presumibile connesso spostamento di ricchezza, conferisce sempre di più importanza all'imposta che colpisce le successioni.

strumento di investimento diretto: sono di questi ultimi mesi, ad es., le notizie che protagonisti del mercato globale quali Tesla, Paypal e Visa hanno assunto i bitcoin quale metodo di pagamento<sup>[1]</sup>.

Coinbase, la più importante piattaforma di scambi di criptovalute, si è quotata al Nasdaq dal 14 aprile 2021, data a decorrere dalla quale sono andati sul mercato 114,9 milioni di relative azioni, a un prezzo di 200 dollari<sup>[2]</sup>. Anche le più importanti banche d'investimento stanno dimostrando un grande interesse per l'universo delle criptovalute, Morgan Stanley sarà, infatti, la prima a mettere a disposizione dei propri investitori più facoltosi tre fondi d'investimento che contengano criptovalute<sup>[3]</sup>.

Nella medesima direzione, malgrado la diffidenza che la maggioranza degli ordinamenti va manifestando nei confronti delle monete virtuali non legate stabilmente ad una moneta avente corso legale (cd. moneta fiat)<sup>[4]</sup>, va segnalata la proposta del Presidente di El Salvador, Nayib Bukele, il quale nel corso della "Bitcoin Conference" tenutasi a Miami il 4 e 5 giugno 2021 ha annunciato di voler rendere il bitcoin moneta avente corso legale al pari del dollaro statunitense<sup>[5]</sup>.

Non vi è dubbio, quindi, che una parte consistente delle future – e forse attuali – ricchezze della realtà socio-economica sarà

<b>I. Criptovalute: mezzo di pagamento e asset trasferibile a livello generazionale.....</b>	<b>381</b>
<b>II. Le esigenze di omogeneizzazione fiscale a livello nazionale ed internazionale.....</b>	<b>383</b>
<b>III. Le problematiche attuali della fiscalità italiana dei trasferimenti patrimoniali delle criptovalute in ambito familiare .....</b>	<b>384</b>

## I. Criptovalute: mezzo di pagamento e asset trasferibile a livello generazionale

Nonostante l'estrema volatilità della moneta digitale, e l'assenza di un sistema di rilevazione ufficiale, il bitcoin si prepara a divenire mezzo ufficiale di pagamento, con l'acquisizione di un progressivo corso legale. Numerosi operatori internazionali, infatti, ne hanno da tempo annunciato la loro concreta recepibilità nelle transazioni sia telematiche, che non telematiche, arrivando addirittura a farne uno

[1] Le stesse sono tratte dal sito internet della CNBC ([www.cbc.com](http://www.cbc.com)) dell'8 febbraio 2021, a firma di STEVE KOVACH, dal sito internet del Sole 24 ore ([www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)) del 21 ottobre 2020, a firma di PIERANGELO SOLDAVINI e, quindi, dal sito di Blue Rating ([www.bluerating.com](http://www.bluerating.com)) del 5 febbraio 2021, a firma di GIANLUIGI RAIMONDI.

[2] La notizia è apparsa sul sito internet di Corriere.it, il 12 aprile 2021 a firma di FABIO SOTTOCORNOLA.

[3] La notizia è apparsa sul sito internet di MilanoFinanza.it, il 17 marzo 2021 a firma di MARCELLO BUSSI.

[4] Esemplare la decisione della Repubblica Popolare Cinese di vietare alle banche ogni attività legata alle criptovalute.

[5] La notizia è apparsa su Il Sole 24 Ore, numero di martedì 8 giugno 2021 a firma di VITO LOPS.

composta da valuta digitale: la massa ereditaria trasmissibile, quindi, sarà composta anche da *bitcoin* e suoi affini.

E a fronte di tale fenomeno che in realtà investe tutto il mondo dei "digital assets" – sia quando gli stessi hanno natura patrimoniale, ovvero quando caratterizzati da un loro valore economico intrinseco, sia quando non patrimoniale, quando afferenti ad interessi individuali, familiari, o affettivi – si pone l'enorme contrasto con ordinamenti giuridici, che stentano a conferire uniformità definitoria, prima, e regolamentare poi[6].

Tra tutti, anche il sistema legale e tributario italiano non appare adatto alla trasmissione di eredità digitali, in quanto pensato con riferimento a beni dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle tipiche del patrimonio tecnologico delle future generazioni.

Ciò – nel caso delle criptovalute – essenzialmente per quattro motivi:

- 1) l'anonimato degli indirizzi di provenienza[7];
- 2) l'ubiquità delle monete virtuali[8];
- 3) la contemporanea transnazionalità delle operazioni che le riguardano[9];
- 4) la difficoltà in concreto a consentire la trasmissione dei diritti di utilizzo di beni digitali in formato binario (quali sono le criptovalute).

Dal punto di vista giuridico, attenta dottrina rileva che le monete virtuali – che sono essenzialmente copie di registri di transazioni (cd. *blockchain*) trasferibili attraverso una serie di nodi validabili con chiavi crittografate – possono essere detenute in modo indiretto o diretto[10].

Nel primo caso, ovvero quando indiretto, vi è l'intervento di un intermediario finanziario italiano o estero. Nel caso di detenzione diretta, invece, il possesso viene garantito attraverso (i) la generazione di chiavi crittografate, utilizzabili

per spendere le transazioni che fanno capo ad un indirizzo telematico, (ii) la gestione/generazione di portafogli attraverso un *software* o un *token* oppure (iii) la generazione di portafogli *web*.

In pratica, quando la detenzione è diretta, viene installato dall'utilizzatore un "*bitcoin wallet*", definito portafoglio elettronico in un *computer* o dispositivo mobile, che gli permette di comprare *bitcoin* in uno dei principali centri di scambio.

Orbene, a fronte di questo sistema di detenzione, il legislatore italiano ha timidamente tentato qualche approccio definitorio, con la definizione di "tecnologie basate su registri distribuiti o smart contract" di cui all'art. 8-ter del Decreto Legge (D.L.) n. 135/2018 convertito con la Legge (L.) n. 12/2019, che sostanzialmente investe il fenomeno degli *smart contract*, ma non certamente quello delle monete virtuali.

Successivamente ha provato ad introdurre una definizione più compiuta: secondo l'art. 1, lett. d della Direttiva dell'Unione europea (UE) n. 2018/843, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 90/2017, così come modificato dal D.Lgs. n. 125/2019 in materia di anti-riciclaggio, le criptovalute o valute virtuali sono "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

Ma a fronte di tali definizioni, per quanto il tema sia di massima rilevanza risulta assente la regolamentazione legislativa dei fenomeni delle attività remunerative legate al fenomeno *bitcoin*, quale ad es. quelle dei cambia valute *c/bitcoin* oppure quelle, ancora più delicate, delle attività di scambio tra privati, dove la moneta virtuale viene utilizzata come merce di scambio.

Ancor meno si è preoccupato il legislatore di valutare forme di trasmissione della cd. eredità digitale, in cui confluisca un patrimonio composto di criptovalute. Per questo motivo, in chiave domestica, la trasmissione *iure hereditatis* di diritti di utilizzo di beni digitali binari, ovvero di criptovalute, potrebbe già comportare: (i) una serie di conflitti tra regole che governano il diritto di successione (si pensi solo alla difficoltà di individuare l'elemento di riferimento territoriale delle criptovalute in sé, presenti nella cd. "digitosfera"); (ii) il conflitto con normative che regolano il diritto all'accesso degli eredi alle chiavi private, ove regolate secondo normative straniere (spesso statunitensi); (iii) l'enorme problema di tutela della *privacy*, diritto molto sentito a livello europeo (tanto da aver portato all'emanazione del Regolamento UE del 25 maggio 2018) e un po' meno a livello *extra*-europeo.

[6] Degna di nota è l'indicazione fornita in "The Law Library of Congress", Global Legal Research Center, Regulation of Cryptocurrency Around the World, Giugno 2018, disponibile in: <https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf> (consultato il 15.07.2021), a tenore della quale varie sono le definizioni offerte nei diversi ordinamenti: "digital currency" (Argentina, Tailandia e Australia), "virtual commodity" (Canada, Cina e Taiwan), "crypto-token" (Germania), "payment token" (Svizzera), "cyber currency" (Italia e Libano), "electronic currency" (Colombia e Libano) e "virtual asset" (Honduras e Messico).

[7] La creazione tipica delle criptovalute operata dai cd. "miners" passa per la cd. "blockchain" sicché, pur essendo sistemi perfettamente tracciabili, l'elaborazione delle relative informazioni ed il trasferimento da un nodo all'altro avviene in maniera del tutto anonima.

[8] Lo schema decentralizzato a cui fanno capo, nel momento della loro stessa creazione, e la loro appartenenza all'"infosfera", le rende difficilmente individuabili e circoscrivibili in un determinato luogo o momento storico.

[9] Normalmente la movimentazione di criptovalute ha carattere *cross-border*, in quanto detenute presso *exchangers* o fornitori di portafogli, ovvero presso fornitori che possono avere sedi in Paesi diversi, rispetto a quelli dei loro utilizzatori.

[10] REMO MARIA MORONE, Bitcoin e successione ereditaria: profili civili e fiscali, in: [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com) del 23 febbraio 2018, p. 4 ss.

Di tali nuove problematiche di diritto successorio, si sono fatti nel tempo portatori svariati operatori del diritto<sup>[11]</sup>, i quali – nell’ottica della trasmissione intergenerazionale di beni digitali e quindi, anche, di criptovalute – hanno prima evidenziato la precarietà dell’utilizzo di strumenti classici (come ad es. il testamento e/o il legato di *password*<sup>[12]</sup>, per il rischio di violazione immediata della segretezza delle chiavi private), per poi tentare di riparare nell’utilizzo di altri strumenti esistenti a livello domestico ed internazionale, con altre innegabili difficoltà nella prassi (come nel caso di mandato *post mortem ad exequendum* e l’incarico di esecutore testamentario).

### II. Le esigenze di omogeneizzazione fiscale a livello nazionale ed internazionale

Il rapido evolversi del fenomeno delle criptovalute ha fatto da contro altare ad una sostanziale disomogeneità dei trattamenti tributari delle criptovalute in ambito internazionale. Il legislatore italiano, se ne è addirittura totalmente disinteressato.

Non costituisce un caso, quindi, che nel dicembre 2020 è l’OCSE stessa ad aver elaborato, con il contributo di oltre 50 giurisdizioni, il rapporto sulla tassazione delle valute virtuali (“*Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues*”<sup>[13]</sup>), in cui analizza approcci e lacune delle politiche fiscali con riguardo alle principali imposte sui redditi, sui consumi e sulla proprietà. Il rapporto ha lo scopo proprio di fornire alcuni suggerimenti per rafforzare il quadro giuridico e normativo per la tassazione delle valute virtuali in ambito OCSE.

Dal punto di vista delle imposte sul reddito, il rapporto mette in evidenza come molti Stati considerino le valute virtuali alla stregua di “beni” e le sottopongano a tassazione in modo analogo a quelli di natura immateriale. Per tutti i Paesi interessati emerge come i redditi derivanti dall’attività di “*mining*” o di scambio (ad es. in cambio di monete a corso legale o di altre valute virtuali, o contro beni e servizi) siano tassati come *capital gains* e, talora, come una forma di reddito da capitale o redditi diversi.

[11] Ci si riferisce in particolare, tra i più recenti, a GIORGIO RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in: *Contratto e impresa* (WKI) n. 1/2019, p. 85 ss.; ANNA ANITA MOLLO, *Successione mortis causa nel patrimonio digitale e diritto alla protezione dei dati personali*, in: *Famiglia* 2020, p. 221 ss.; STEFANO DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, in: *Nuova Giur. civ. comm.* 2/2020, p. 1460 ss.; ARTURO MANIACI/ALESSANDRO D’ARMINIO MONFORTE, *Eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, in: *Corriere Giuridico* (WKI) n. 11/2020, p. 1367 ss.; ILARIA MASPES, *Successione digitale, trasmissione dell’account e condizioni generali di contratto predisposte dagli Internet Services providers*, in: *I Contratti* 5/2020 (WKI), p. 583 ss.

[12] Istituto oggetto di specifico approfondimento con lo studio “*Password, credenziali e successione mortis causa*”, del Consiglio Nazionale del Notariato 6/2007, ad opera della relativa commissione Studi di Informatica Giuridica, in data 11 maggio 2007.

[13] Il documento è disponibile in: <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.htm> (consultato il 15.07.2021).

Solo una minoranza di Paesi<sup>[14]</sup> opera una distinzione tra attività commerciale e attività personale o occasionale, per cui si implica che l’attività commerciale sia generalmente tassata come reddito e quella personale/occasionale come *capital gains*. Inoltre (i) la maggior parte dei Paesi prende in considerazione tutte le forme di scambio di valuta virtuale come un fatto impositivo; (ii) solo alcuni Paesi prevedono l’esenzione per gli scambi tra diversi tipi di valuta virtuale; (iii) altri Paesi non applicano tasse per scambi di qualsiasi tipo.

Per quanto riguarda l’Italia, sul fronte delle imposte dirette, qualche intervento è da registrarsi in termini di prassi dell’Agenzia delle Entrate, peraltro ampiamente criticato<sup>[15]</sup>. L’Agenzia delle Entrate, con la nota Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016<sup>[16]</sup>, nel rispondere ad un interpello posto in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (IVA) delle operazioni di compravendita di moneta virtuale, ne ha ricostruito la sostanza in termini di valuta estera. La conseguenza è che:

- a) per le società italiane che operano acquisti e cessione di criptovalute, i relativi profitti costituiranno redditi di impresa, come nel caso di cambiavalute: d’altro canto, ai fini della valorizzazione ex artt. 110 e 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), detti *trader* dovranno tenere una contabilizzazione pluri-monetaria (che praticamente non avrà listini ufficiali di riferimento);
- b) per le persone fisiche, gli eventuali guadagni saranno rilevanti come plusvalenze tassabili, solo allorquando le giacenze sugli eventuali conti correnti di riferimento siano superiori a euro 51’645,69 per più di sette giorni lavorativi (art. 67 lett. c-ter TUIR).

Quelle impostazioni hanno trovato pressoché totale conferma nella nota risposta ad interpello della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia n. 956-39/2018<sup>[17]</sup>. Con le risposte ad interpello nn. 14 del 2018<sup>[18]</sup> e 110 del 2020<sup>[19]</sup>, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito alcuni chiarimenti di prassi in termini di trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette ed IVA per i casi di utilizzo di *Initial coin offering* (ICO).

Nell’ambito delle imposte sui consumi, invece, dal *report* risulta che vi sia una maggiore coerenza nel trattamento fiscale: i Paesi trattano quasi tutti gli aspetti delle valute virtuali come esenti o fuori dal campo di applicazione.

[14] Sono annoverati nel *report* Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Estonia, Finlandia, Francia, Giappone, Grecia, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna e Svezia.

[15] Fra i vari si segnalano l’intervento recente di DARIO DEOTTO, *Tassazione come valute estere tutta in salita per Bitcoin e Token*, in: *NT Plus Fisco*, Sole 24 ore, del 22 febbraio 2021.

[16] Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016.

[17] Interpello n. 956-39/2018, Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia.

[18] Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, Risposta ad interpello n. 14 del 28 settembre 2018.

[19] Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, Risposta ad interpello n. 110 del 20 aprile 2020.

Anche l'Italia considera quindi lo scambio di criptovalute come operazioni esenti IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 633/1972, in ossequio a quanto disposto dalla sentenza C-264/14 della Corte di Giustizia dell'UE (CGUE), caso *Hedqvist*[20].

### III. Le problematiche attuali della fiscalità italiana dei trasferimenti patrimoniali delle criptovalute in ambito familiare

Altro tema rilevante – anche in ambito internazionale – è quello della fiscalità delle trasmissioni dei patrimoni digitali contenenti valuta virtuale, dove ancora meno si è detto e regolamentato. Nel citato rapporto OCSE del dicembre 2020, le valute virtuali, in termini tendenziali, vengono comunque considerate parte del patrimonio del contribuente e come tali tassabili ai sensi delle imposte sul patrimonio e sulle successioni: nondimeno, l'invito ai *policymakers* nazionali è quello di fornire normative chiare e linee guida – allo stato in Italia totalmente assenti – che possano fornire chiarezza ai contribuenti, nei casi di trasferimenti familiari *inter vivos* o *mortis causa* di patrimoni contenenti criptovalute.

All'interprete tocca dunque comprendere, in una prospettiva *de iure condito*, se i passaggi di quel genere, possono essere considerati eventi tassabili in Italia ai fini dell'imposta di successione e – in caso affermativo – con quali modalità ed in quale misura. Valutando allora i sistemi di detenzione e di relativa trasmissione, si avranno sensibili differenze. Nel caso di detenzione indiretta, infatti, si avrà che:

- a) se le criptovalute sono detenute tramite strumenti finanziari e tramite intermediari italiani, la presentazione di una dichiarazione di successione – ove si riscontri l'esistenza di tutti i presupposti di relativa applicazione – sarà necessaria e richiesta dall'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 346/1990, che impone la dimostrazione della relativa trasmissione al fine di poter consentire agli enti finanziari la consegna dei relativi controvalori;
- b) parimenti, se tramite intermediari finanziari esteri, la presentazione della medesima sarà probabilmente necessaria alla stessa stregua (almeno per i Paesi in cui gli intermediari sono soggetti a disciplina antiriciclaggio del Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro [GAFI]).

Acclarata la necessità della prova della presentazione della dichiarazione di successione, in mancanza di titoli negoziabili di riferimento (strutturati o collegati al valore del *bitcoin*) e, quindi, in presenza di criptovalute quale oggetto di detenzione indiretta, il problema rimarrà come valutare il "*valore venale in comune commercio*" ai fini della base imponibile ai sensi dell'art.

[20] In materia, si segnalano gli interventi di GIOVAMBATTISTA PALUMBO, Il trattamento tributario dei bitcoin, in: *Diritto e pratica tributaria (WKI)* 1/2016, p. 20279; STEFANO CAPACCIOLI, Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre" in: *Il Fisco (WKI)* 37/2016, p. 3538 ss.; PIERPAOLO ANGELUCCI/ANDREA BRACCHI, Tassazione e monitoraggio fiscale delle criptovalute, in: *NF 7-8/2018*, p. 330 s. Sul fronte della dottrina internazionale, rilevante il contributo ricostruttivo offerto dal compendio di ALEKSANDRA BAL, *Taxation, Virtual Currency and Blockchain*, Kluwer Law International, 2018.

19 D.Lgs. n. 546/1990. Quest'ultima norma varrà come riferimento per tutti quei beni non elencati tipicamente – come azioni, obbligazioni *et similia* – e come tale da riferirsi anche alla criptovaluta come "*rappresentazione digitale di valore*". Ebbene, anche in questo caso, vi sarà il problema della mancanza di listini ufficiali e, come se non bastasse, la penuria di supporti di prassi e giurisprudenza tributaria in materia di "*valore venale in comune commercio*", ai fini dell'imposta di successione.

Su quel fronte, l'Agenzia delle Entrate, nel citato interpello n. 956/39 del 2018, fornisce qualche chiarimento in sede di determinazione del controvalore in euro da fornire a cura delle persone fisiche detentrici di moneta digitale nel quadro RW (ai soli fini del monitoraggio fiscale, quindi).

Vanondimenoreregistrataqualchepronunciainmeritochenega la valutazione economica attendibile del *bitcoin*: il Tribunale di Brescia, ad es., con il decreto di rigetto n. 7556/2018 del 18 luglio 2018, ha respinto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 2436 del codice civile (c.c.) dall'Amministratore Unico di una società di capitali, che si era vista rifiutare l'iscrizione al Registro Imprese di una delibera assembleare da parte del notaio verbalizzante. La delibera, più precisamente, aveva ad oggetto un aumento di capitale sociale a pagamento da liberarsi anche con unità di una particolare criptovaluta. Entrambi gli insiemi di beni erano stati oggetto di debita perizia, come prescritto dall'art. 2465 c.c. Nel motivare il proprio diniego, il notaio aveva evidenziato come le criptovalute, stante la loro volatilità, non consentono una valutazione concreta del *quantum* destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto, né di valutare l'effettività del conferimento. Il Tribunale nega la possibilità della liberazione di un aumento del capitale sottoscritto mediante conferimento in criptovalute: "*emerge una moneta virtuale [...] che – allo stato – non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile*".

Di contro, nell'esperienza dell'imposta sul patrimonio spagnola, le criptovalute devono essere dichiarate insieme al resto del patrimonio, così come fossero dichiarati con un capitale in valuta estera.

La valutazione deve essere effettuata al prezzo di mercato quando diventa esigibile, ossia al 31 dicembre di ogni anno, sulla base di listini accreditabili (come nel caso di [www.coindesk.com](http://www.coindesk.com)).

Ma le problematiche interpretative più complesse si avranno nel caso di detenzione diretta del portafoglio elettronico da parte del *dante causa/de cuius*. Sul punto conviene ricordare che il possesso diretto si manifesta attraverso[21]:

- 1) la generazione di chiavi crittografate, utilizzabili per spendere le transazioni che fanno capo ad un indirizzo telematico;

[21] Ancora sul punto MORONE (nota 10), p. 4 ss.

- 2) la gestione/generazione di portafogli attraverso un *software* o un *token*;
- 3) la generazione di portafogli *web*.

In termini di presupposto impositivo *ex* D.Lgs. n. 346/1990, non appare in dubbio che ricorra il caso di arricchimento del beneficiario a seguito del trasferimento *mortis causa* o dell'atto di liberalità/gratuito, del *bitcoin wallet*.

Anche per giurisprudenza civile in materia (Tribunale di Firenze n. 18/2019 del 21 gennaio 2019) le criptovalute sono "beni" in genere, poiché possono essere oggetto di diritti. La pronuncia chiarisce che chi ne dispone può utilizzarle come mezzo di scambio, evidentemente per l'acquisto di beni o servizi, se accettate in pagamento, oppure come "*nuova forma di investimento*". Dunque, forma di arricchimento al momento dell'assegnazione, in quanto trasferimento di beni mobili trasferibili, ai sensi dell'art. 810 c.c. e dell'art. 1 D.Lgs. n. 346/1990.

Mai il vero nodo si affaccia sul fronte dei principi di territorialità. A ben vedere, infatti, l'art. 2 D.Lgs. n. 346/1990 considera dovuta l'imposta di successione e/o donazione su ogni bene e diritto trasferito, quando lo stesso abbia comunque una concreta espressione materiale (difficilmente applicabile, ad es., per i beni immateriali).

La declinazione dei principi per i soggetti residenti della *worldwide taxation* o quella per i non residenti, per i beni esistenti in Italia, presuppone comunque un collegamento territorialità del bene o diritto in questione. Autorevole dottrina ricorda come, ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS), il concetto di esistenza vada inteso come "*materiale collocazione*" del bene, avente concreta espressione materiale, entro i confini del territorio<sup>[22]</sup>. Ci si chiede allora: l'ubiquità delle monete virtuali e la loro completa dematerializzazione sono in grado di porre in dubbio l'applicazione dell'attuale imposta di successione e/o donazione italiana – così come attualmente definita – al trasferimento generazionale di criptovalute, detenute direttamente nel *bitcoin wallet* dal *de cuius/dante causa*?

In un'ottica anti-evasiva, si potrebbe dire che la disposizione sul presupposto territoriale attribuisce un rilievo alle conseguenze patrimoniali del decesso che si verificano in un qualsiasi ordinamento giuridico diverso da quello italiano, dando per scontato che il decesso costituisca il presupposto per traslare la proprietà di un bene, colpendo in tale modo fatti giuridici di altri diversi ordinamenti<sup>[23]</sup>. Rimarrebbe, tuttavia, il fatto che

a difettare sarebbero probabilmente anche altri legami con altri ordinamenti (perché ogni manifestazione di ricchezza rimarrebbe nell'etere allorquando, ad es., il controvalore monetario su un conto corrente, italiano o estero, non si sia ancora manifestato al momento del passaggio dell'eredità).

Ad ostacolare ulteriormente il collegamento territoriale ai fini dell'imposta di successione e donazione, sarebbe anche lo pseudo-anonimato garantito dalla valuta virtuale: anche nell'ipotesi in cui il contribuente – detentore diretto di un *bitcoin wallet* – si fosse adeguato scrupolosamente alle previsioni di cui alla normativa in materia di monitoraggio fiscale, indicando nel quadro RW gli investimenti detenuti "*ai di fuori del circuito degli intermediari residenti*" (art. 4 del Decreto Legge [D.L. n. 167/1990]), gli stessi sarebbero indicati sicuramente per valori, ma non certo per tipologie<sup>[24]</sup>. Ogni ipotesi di tracciamento al momento del passaggio generazionale, dunque, sarebbe impedita dalla natura stessa della moneta virtuale e dalla stessa assenza di valutazioni di listino ufficiali.

Il quadro, così come delineato in termini di legislazione italiana fiscale attuale, applicabile ai passaggi familiari di criptovalute, appare denso di interrogativi: l'intervento a supporto del legislatore, come auspicato dall'OCSE, appare oltremodo necessario al fine di evitare salti di materia imponente, tanto più che il costante e inarrestabile incremento del numero di soggetti che si spostano da un Paese all'altro con un presumibile connesso spostamento di ricchezza conferisce sempre di più importanza all'imposta che colpisce le successioni.

Di tali istanze, sempre sul fronte internazionale, appare consapevole la stessa Commissione europea che, con il recente provvedimento del novembre 2020, propone l'ampliamento ulteriore della Direttiva sullo scambio di informazioni fiscali, la n. 2011/16/UE del 16 febbraio 2011, nella nuova forma del DAC 8, agli investimenti di criptovaluta.

Riuscirà il legislatore tributario italiano, dunque, a contemperare esigenze di equità fiscale con il recupero di materiale imponente, guardando con lenti moderne questi fenomeni dell'infosfera?

[22] ANGELO BUSANI, *Imposta di successione e donazione*, prima edizione, Milano 2020, p. 28.

[23] Per una soluzione di compromesso, a p. 434 del Country Report per la parte italiana, RAUL-ANGELO PAPOTTI/GIAN GUALBERTO MORGIGNI, in: Niklas Schmidt/Jack Bernstein/Stefan Richter/Lisa Zarlenga (a cura di), *Taxation of Crypto Assets*, Wolters Kluwer, 2021; i due autori, visti l'attuale impianto legislativo del D.Lgs. n. 346/1990 in materia di imposta di successione e donazione, ed la mancanza di chiarimenti ufficiali, suggeriscono di fare riferimento alla presenza del luogo di deposito delle criptovalute.

[24] Sulle problematiche inerenti la difficoltà di tracciamento dei *bitcoin*, appare esemplare il contributo di SALVATORE RAPUANO/MARIO CARDILLO, *Le criptovalute: tra evasione fiscale e reati internazionali*, in: *Diritto e Pratica Tributaria (WKI)* 1/2019, p. 42 ss.